

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento

dall'on. Winfried Menrad

a nome del gruppo PPE/DE

sulla ristrutturazione di imprese nell'ambito della globalizzazione

B5-0196/1999**Risoluzione sulla ristrutturazione di imprese nell'ambito della globalizzazione**

Il Parlamento europeo,

- visto il programma di azione sociale 1998-2000,
 - vista la relazione interlocutoria del gruppo di esperti ad alto livello sulle conseguenze economiche e sociali dei processi di trasformazione industriale (gruppo Gyllenhammar),
 - visto il codice di condotta dell'OIL e delle Nazioni Unite,
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 1996 sulle ristrutturazioni e le dislocazioni industriali nell'Unione europea¹,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti²,
- A. considerando che in passato sono state chiuse alcune imprese senza previa consultazione dei lavoratori interessati, il che costituisce una violazione della Carta sociale, del Protocollo sociale, della direttiva 75/129/CEE, modificata dalla direttiva 92/56/CEE, della direttiva 98/59/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui licenziamenti collettivi, e della direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo nonché dei codici di condotta dell'OCSE e delle Nazioni Unite,
- B. considerando che, se l'Unione europea intende rafforzare la propria competitività e quindi affrontare la sfida della concorrenza globale ed essere in vantaggio rispetto ai propri concorrenti, essa deve sfruttare l'ampia gamma di talenti, il variegato patrimonio di competenze e il vantaggio competitivo esistenti negli Stati membri,
- C. considerando che le società dovrebbero essere quanto più libere di adottare le decisioni gestionali che garantiscono la loro crescita commerciale, contribuendo in tal modo ad affrontare il problema della disoccupazione strutturale di lunga durata in Europa,
- D. considerando che la ristrutturazione e le dislocazioni industriali non costituiscono affatto un fenomeno nuovo, ma le loro dimensioni e i loro presupposti nel processo di globalizzazione dell'economia hanno subito radicali modifiche,
- E. considerando che gli spostamenti della produzione sono una componente del processo globale di razionalizzazione economica e riduzione dei costi, ammodernamento industriale e costante sviluppo, adeguamento e ristrutturazione,
- F. considerando che i motivi che inducono le società alle dislocazioni sono molteplici, fra l'altro lo sforzo di ottenere accesso a mercati in crescita, l'elusione delle norme sulla

¹ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 147.

² GU C 17 del 22.1.1996, pag. 175.

quota di parti aventi origine comunitaria, la concorrenza a livello di salari e sovvenzioni, la ricerca di offerte infrastrutturali “gratuite” e l’evasione fiscale,

- G. considerando che il ritiro delle imprese può essere collegato ad una serie di problemi socioeconomici a livello di regioni, ad esempio l'aumento della disoccupazione di lunga durata, lo squilibrio delle capacità, la diminuzione del potere di acquisto e la perdita di importanti mercati per i produttori locali,
- H. considerando che è necessario coordinare fra di loro le rispettive politiche fiscali nazionali, in modo da poter evitare i trasferimenti di capitali e le dislocazioni industriali basati esclusivamente sui vantaggi fiscali,
1. ritiene assolutamente necessario spostare la base delle misure internazionali nel settore del commercio e degli investimenti dalla prospettiva relativamente limitata della crescita e della salvaguardia della libertà degli scambi e degli investimenti all’obiettivo più complesso dello sviluppo sostenibile, il che significa che occorre tener contestualmente conto dell’efficienza economica, della stabilità macroeconomica, della giustizia sociale e della compatibilità ambientale;
 2. invita la Commissione ad adottare le iniziative necessarie per eliminare gli ostacoli a causa dei quali non tutti i lavoratori e cittadini possono sfruttare appieno le possibilità offerte dalla ripartizione dei vantaggi del mercato interno, come ad esempio la mancanza di una regolamentazione sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e di un’armonizzazione delle normative fiscali in generale;
 3. richiama l’attenzione sull’importanza di istituire comitati aziendali europei per garantire la trasparenza delle decisioni in materia di dislocazioni e ristrutturazione;
 4. invita la Commissione ad operare a favore dell’inserimento di clausole sociali negli accordi internazionali sulla base in particolare delle cinque convenzioni OIL ritenute prioritarie;
 5. ritiene che obiettivo della politica nazionale dovrebbe essere favorire le conseguenze positive di queste dislocazioni e alleviare le loro potenziali conseguenze negative, tenendo debitamente in considerazione la complessità del fenomeno delle dislocazioni industriali;
 6. ritiene quindi che la politica nazionale che affronta il fenomeno delle dislocazioni industriali debba essere articolata in funzione dei seguenti obiettivi:
 - un elevato livello occupazionale,
 - la coesione economica e sociale,
 - la capacità concorrenziale dell’industria comunitaria,
 - lo sviluppo sostenibile,
 - una ripartizione più equa dei vantaggi derivanti dal libero scambio;
 7. invita la Commissione a sottoporre le dislocazioni industriali dell’Unione europea ad un rigoroso controllo e a prendere in considerazione la possibilità di istituire un osservatorio permanente per tali questioni;

8. sollecita vivamente la Commissione a impegnarsi energicamente a favore degli investimenti nelle misure di formazione e nelle conoscenze tecniche che favoriscano la capacità di adeguamento necessaria in caso di dislocazioni;
9. ricorda che occorre rispettare la direttiva del Consiglio 98/59/CE del 20 luglio 1998 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i licenziamenti collettivi nonché la direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
10. ritiene che le grandi società che cercano di limitare l'occupazione per motivi specifici dovrebbero farlo nel quadro di una strategia industriale societaria a medio o a lungo termine che giustifichi la decisione e predisponga adeguate misure sociali;
11. chiede che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle trattative aventi ad oggetto le ristrutturazioni nonché alla preparazione ed eventualmente alla loro esecuzione;
12. fa presente che, a livello europeo, è prevista una consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori solo in caso di licenziamenti collettivi e chiede quindi al Consiglio di adottare la direttiva sull'informazione e la consultazione dei lavoratori;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle parti sociali, e in particolare alla società Michelin.